



CITTA' DI RAGUSA

Settore X – Tributi -
Servizio Idrico Integrato Amministrativo

DISCIPLINARE TECNICO

(Condizioni generali di adesione al servizio di ripartizione interna dei consumi fatturati alle utenze idriche aggregate)

Art. 1 – Premessa

Il Comune di Ragusa (di seguito **Gestore** del Servizio Idrico Integrato SII) intende offrire un servizio che garantisca una più corretta ed equa **ripartizione interna delle spese per il consumo dell'acqua** nei casi di un'unica fatturazione nei confronti di utenze aggregate al fine di favorire il **pagamento spontaneo** dei singoli cittadini condomini che ritengano di adempiere tempestivamente ed individualmente al proprio obbligo contrattuale.

In tal senso, l'adesione al servizio sulla base delle condizioni di adesione sotto riportate, da attivare per il tramite degli amministratori di condominio o comunque degli intestatari dei contratti riconducibili a più unità immobiliari ed attraverso la progressiva **installazione di contatori divisionali**, intende responsabilizzare i singoli utenti **al risparmio della risorsa idrica** nella prospettiva di una più equa partecipazione ai costi di funzionamento dell'Ente.

Il Comune di Ragusa, nel contempo, intende intraprendere una rigorosa **azione di recupero mirata** nei confronti delle morosità idriche da intraprendere prioritariamente, in termini di giustizia ed equità, proprio nei confronti dei singoli condomini morosi i cui mancati pagamenti, molto spesso, hanno determinato le inadempienze contrattuali dell'intero condominio.

Art. 1 – Oggetto

Il presente disciplinare individua le modalità tecniche e contrattuali di ripartizione dei consumi fatturati alle utenze idriche aggregate.

Per **utenze aggregate** si intendono tutte quelle utenze situate all'interno di un condominio servito da un unico contatore con le quali il Gestore non ha stipulato contratti individuali di somministrazione bensì un unico contratto di fornitura in capo al condominio, nella persona dell'amministratore condominiale o di un delegato (in caso di condominio non costituito).

I contratti di fornitura ad uso condominiale o intestati ad utenze aggregate, attualmente in vigore, rimangono intestati al condominio o al soggetto attualmente intestatario dell'utenza.

Il soggetto intestatario del contratto è l'unico responsabile degli obblighi contrattuali nei confronti del gestore.

Art. 2 – Soggetti obbligati

L'Amministratore del Condominio o comunque l'intestatario del contratto riconducibile a più unità immobiliari, sono tenuti a **comunicare** al Gestore i dati occorrenti per la ripartizione interna dei consumi fatturati alle utenze aggregate con le modalità ed entro i termini previsti dal successivo articolo 4.

I predetti soggetti sono tenuti, inoltre, a **portare a conoscenza** le presenti condizioni generali di adesione al servizio **ai singoli condomini** ed a farsi dagli stessi espressamente **autorizzare**, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad acquisire i dati richiesti dal Gestore comprese le successive variazioni.

I soggetti di cui al comma precedente, sia nel caso di utenze dotate di contatori divisionali che nel caso di utenze sprovviste di contatori divisionali, comunicano al Gestore **la percentuale di riparto** deliberata in sede di assemblea condominiale.

Anche le **eventuali eccedenze** (ossia le differenze di consumi tra la somma delle letture dei contatori divisionali e la lettura del contatore principale) devono essere ripartite tra i singoli condomini, sulla base della percentuale di riparto deliberata in sede di assemblea condominiale e poi conteggiate nella percentuale di riparto da comunicare.

Nel caso di **unità immobiliari disabitate**, i soggetti di cui al comma precedente, indicano nel modello di cui all'allegato 2 la percentuale di ripartizione corrispondente ai costi fissi annuali del canone idrico dovuti sulla base delle direttive dell'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico Integrato.

In caso di accertata impossibilità per ragioni oggettive (es. malfunzionamento o rottura del contatore, mancata lettura del contatore), di rilevazione dei consumi la percentuale di ripartizione viene determinata sulla base dei criteri previsti dall'art. 24 del regolamento del SII.

Al Gestore, quindi, deve essere comunicata, per ogni singolo condomino, una unica percentuale di ripartizione comprensiva anche della quota di eccedenza addebitatagli dal condominio.

Art. 3 – Contatori divisionali

La ripartizione interna dei consumi delle utenze raggruppate deve essere organizzata, ai sensi del D.P.C.M. del 4/3/1996, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa (contatori divisionali).

L'installazione di contatori divisionali è finalizzata alla razionalizzazione dei consumi e alla eliminazione degli sprechi in modo da conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica.

Nel caso in cui i singoli contatori, per ciascuna unità abitativa, non siano stati ancora installati per ragioni tecniche, la ripartizione dei consumi tra le diverse utenze è consentita temporaneamente secondo criteri oggettivi, comunicati dai soggetti di cui all'art. 2, deliberati dall'Assemblea Condominiale.

Art. 4 - Modalità e termini di adesione al servizio

I soggetti di cui al precedente art. 2, dopo aver preso visione delle presenti condizioni generali di adesione al servizio ed averne accettato il contenuto, trasmettono, via PEC all'indirizzo di posta elettronica **protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it** o con raccomandata A/R indirizzata al Settore X – Ufficio Idrico Amministrativo del Comune di Ragusa, **entro il 30 settembre 2017**, l'apposito **modello di adesione al servizio (ALLEGATO 1)** predisposto dal Gestore contenente l'adesione alle condizioni generali di cui al presente disciplinare tecnico.

Successivamente, a seguito dell'accettazione da parte del Gestore, i soggetti di cui al precedente art. 2, comunicano **dal 1 al 30 novembre di ogni anno**, l'apposito **modello di comunicazione delle percentuali di ripartizione interna dei consumi fatturati alle utenze idriche aggregate (ALLEGATO 2)**, predisposto dal Gestore, contenente i dati necessari richiesti per la corretta ripartizione dei consumi fra le varie unità immobiliari, siano provviste o meno di contatori divisionali.

All'istanza deve essere allegata **copia della delibera assembleare** con cui il Condominio ha deciso i criteri di ripartizione interna dei consumi fatturati all'utenza condominiale o aggregata.

Nel caso in cui l'Amministratore sia impossibilitato a produrre copia della deliberazione assembleare, potrà essere comunicata al Gestore la ripartizione dei consumi con riferimento al **criterio di ripartizione delle spese previsto dall'art. 1123 del codice civile**.

Ogni successiva variazione dei criteri di ripartizione dei consumi tra le varie utenze dovrà essere tempestivamente comunicata al Gestore che provvederà, a sua volta, a modificare i criteri di ripartizione dei consumi fatturati a partire dalla prima fattura utile successiva alla comunicazione della variazione dei dati.

L'eventuale erronea comunicazione dei dati che comporti un'errata ripartizione dei consumi, non potrà essere imputata al Gestore.

L'adesione al servizio si intende perfezionata all'atto dell'accettazione da parte del Gestore che provvede a fornire comunicazione ai soggetti di cui all'art. 2, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di adesione.

In mancanza di risposta entro il suddetto termine l'adesione si intende accettata dal Gestore.

L'adesione al servizio, secondo le modalità di seguito riportate, non comporta alcuna modifica al contratto di fornitura, attualmente in vigore, con un unico contatore ad uso condominiale che rimane intestato al condominio o al soggetto attualmente intestatario dell'utenza.

Art. 5 – Obblighi del Gestore e riparto dei consumi

Il Gestore, ripartisce i consumi fatturati all'utenza condominiale e/o aggregata tra le diverse utenze servite dal contatore generale sulla base delle indicazioni e dei criteri contenuti nel modello di comunicazione di cui all' art. 4.

Il riparto viene effettuato sulla base delle **percentuali di riparto** comunicate dai soggetti di cui all'art. 2.

Ove l'Amministratore di Condominio non avesse ripartito e/o comunicato l'eccedenza di cui all'art. 4, l'eccedenza resta fatturata a carico dell'utenza condominiale.

L'eventuale erronea comunicazione dei dati di cui agli articoli precedenti non può essere imputata al Gestore che provvederà a modificare i criteri di fatturazione a partire dalla prima fattura utile, a conguaglio, successiva alla comunicazione della variazione dei dati.

Il Gestore si impegna ad attivare un'area dedicata sul proprio sito internet, riservata ai soggetti di cui all'art. 2, attraverso cui è possibile verificare via WEB la situazione contabile dell'utenza aggregata amministrata.

Art. 6 – Trattamento dei dati

I soggetti di cui al precedente art. 2, in qualità di titolari dei dati, ai sensi dell'art. 4, utilizzano le informazioni acquisite per i fini previsti dalle presenti condizioni generali impegnandosi ad osservare le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dagli artt. 11, 33 e seguenti e nell'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7 – Fatturazione e documenti di ripartizione

La fatturazione dei consumi viene effettuata sulla base delle prescrizioni previste dagli artt. 33 e seguenti del Regolamento del servizio idrico integrato vigente.

Il Gestore provvede ad allegare all'**unica fattura** emessa nei confronti del soggetto intestatario del contatore generale distinti “**documenti di ripartizione**” in cui sono riportati per ogni singola utenza condominiale: la percentuale di consumo, la tariffa applicata, gli importi addebitati e i riferimenti della fattura emessa nei confronti del soggetto intestatario.

Il Gestore provvede ad allegare per ogni documento di ripartizione anche i singoli **bollettini di conto corrente postale**.

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a **notificare** ai singoli condomini i predetti documenti di ripartizione unitamente ai bollettini di conto corrente postale ricevuti in allegato alla fattura.

Art. 8 - Richiesta del bonus idrico

Nel caso in cui vengano stabilite agevolazioni sociali (bonus idrico) in favore di cittadini residenti secondo criteri fissati annualmente dalla Giunta Municipale, sulla base degli indicatori ISEE, l'istanza deve essere presentata dal singolo condomino avente diritto o dall'Amministratore di condominio o dal soggetto intestatario dell'utenza aggregata all'uopo delegato.

Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate nel bando che annualmente viene predisposto dal servizio idrico integrato.

Art. 9 – Riscossione volontaria e coattiva in caso di mancato pagamento

Il singolo condomino è tenuto al pagamento del bollettino di conto corrente postale ricevuto insieme al documento di ripartizione.

I singoli pagamenti delle utenze divisionali si considerano quota parte del pagamento dell'unica fattura intestata all'utenza condominiale e/o aggregata titolare del rapporto contrattuale con il Gestore che resta dovuta per l'intero importo entro la data di scadenza prevista dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Nel caso in cui il condomino non provveda al pagamento del canone idrico risultante dal documento di ripartizione, decorsi 60 giorni dalla data di scadenza, il Comune gli trasmetterà un **avviso bonario**, ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, notificato a mezzo messo comunale o tramite raccomandata A/R, nel quale gli verrà addebitato il canone idrico non pagato oltre che le sole spese di notifica.

All'avviso bonario, decorsi 30 giorni senza aver ottenuto l'incasso, seguirà un **sollecito di pagamento**, notificato tramite atto giudiziario, con applicazione di un'indennità di mora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

Gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito, il Comune provvederà ad emettere, tramite il funzionario responsabile, un'**ingiunzione di pagamento ai sensi del R. D. n. 639 del 14 aprile 1910**.

In caso di ulteriore mancato pagamento verranno avviate le procedure di riscossione coattiva.

Gli atti di cui al comma precedente sono notificati anche all'utenza condominiale e/o aggregata che nella qualità di unico titolare del rapporto contrattuale con il Gestore è responsabile degli obblighi contrattuali nei confronti del Gestore.

Art. 10 – Responsabilità solidale

Il Gestore potrà richiedere il pagamento delle fatture anche ai condomini fruitori del servizio idrico in regola con i pagamenti, stante la responsabilità solidale prevista dal comma 5 dell'art. 14 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dopo l'escussione degli altri condomini morosi.

Il singolo condomino non può opporre con effetto liberatorio il pagamento pro-quota direttamente effettuato al Gestore ai sensi del precedente articolo.

Art. 11 - Oneri

Nessuna spesa verrà addebitata alle utenze condominiali per l'adesione al servizio in questione.

Art. 12 - Disposizioni finali, di rinvio e transitorie

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente disciplinare tecnico si rinvia a quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico Integrato e al Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 Aprile 2016.

Il Gestore si impegna ad effettuare entro il 31/12/2017 un **censimento delle utenze** caratterizzate da più di una unità immobiliare al fine di aggiornare la propria banca dati e verificare le utenze raggruppate che non avendo adempiuto agli obblighi di cui alle presenti disposizioni devono essere regolarizzate.